CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 5

Valutazione del mandato politico o amministrativo

Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, e' valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico di insegnamento.

Versione in vigore dal 17 giugno 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria
Estremi	Legge 13 giugno 1969, n. 282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-degli-incarichi-e-delle-supplenze-negli-istituti-di/art-5-valutazione-del-mandato-politico-o-amministrativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it